

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 16-BIS, L.R. N. 37 DEL 2002 <sup>1</sup> (Procedure per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di opere idrauliche di cui all'art. 9, della L.R. n. 22/2000)

Servizio Difesa del Suolo e Bonifica , Regione Emilia-Romagna

Prot. n. GBO/04/22580 del 26/03/2004

Il Servizio Affari Giuridici del Territorio della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità, ha recentemente elaborato un parere (Prot. AMP/TUG/04/2508), a seguito di richiesta pervenuta da una amministrazione comunale, relativo all'art. 16-bis della Legge regionale n. 37/2002 "Disposizioni regionali in materia di espropri" ove sono stati forniti i chiarimenti richiesti sulla procedura da seguire per realizzare interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico (con particolare riferimento a rapporti tra il Comune, che rilascia l'intesa, e l'ente che, in quanto realizzatore delle opere, è autorità espropriante.

Al fine di completare il quadro interpretativo della disciplina applicabile, si ritiene opportuno integrare la medesima nota con la precisazione che l'art. 16bis, L.R. N. 37/2002, non ha inteso apportare alcuna modifica alle normative di settore che definiscono per talune tipologie di progetti una competenza all'approvazione in capo a soggetti diversi da quelli che curano la realizzazione degli stessi. L'art. 16-bis deve, di conseguenza, essere coordinato con le speciali disposizioni normative regionali che regolamentano i rapporti tra la Regione ed i Consorzi di Bonifica, riguardo la realizzazione degli interventi pubblici in oggetto e precisamente con la legge regionale n. 22/2000 secondo quanto specificato dalle determinazioni del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 819/2002 e n. 6200/2000.

La L.r. n. 22/2000 all'art. 11 stabilisce, infatti, che spetta alla Regione, tramite i propri dirigenti "l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale dei progetti di opere pubbliche di bonifica integrale e montana".

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si conferma che il Consorzio di Bonifica ha la funzione di ente espropriante ed i relativi compiti, come è stato esplicitamente specificato dall'art. 6-bis, comma 2, L.r. n. 37/2002 (in perfetta coerenza con il principio generale di competenza previsto dall'art. 3, comma 1, della medesima legge regionale). Le competenze in merito all'approvazione del progetto permangono in capo alla Regione secondo quanto definito dalla normativa di settore sopra menzionata, senza che l'art. 16-bis ne abbia in alcun modo modificato la portata ed il contenuto.

<sup>1</sup> Tale parere integra il parere Prot. N. 2508 del 6/02/2004